



3°) - obbligo da parte del Comune di consegnare l'area libera da persone e cose entro un anno dalla firma della convenzione, con facoltà dell'I.N.A. di sciogliersi dall'inspiego di acquistare e costruire, ove il ritardo nella consegna dovesse superare i dodici mesi dalla scadenza del termine di un anno previsto per la consegna stessa;

4°) - richiesta, a cura del Comune, della proroga del termine previsto dalla legge per l'esecuzione del piano regolatore della zona in modo da permettere all'I.N.A. di beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti alla proroga stessa. Per il caso che tale proroga non dovesse essere concessa prima della stipulazione del contratto di acquisto dell'area, l'Ina dovrebbe acquistare ugualmente l'area stessa, ma non sarebbe più obbligato ad osservare i termini concordati col Comune per il compimento della costruzione. Ove la proroga non fosse concessa o, comunque, i benefici fiscali venissero meno, l'I.N.A. avrebbe anche diritto di vendere sul libero mercato l'area acquistata, qualora il Comune non accettasse, entro un determinato termine dall'offerta che lo